

## MONITORAGGIO DI *FORUM DI QUADERNI COSTITUZIONALI E ASTRID*

a cura di Marco Melpignano\*

Esito monitoraggio dal 30 ottobre 2025 al 24 marzo 2026

A. Lamberti, [\*Riforma costituzionale dell'ordinamento giurisdizionale e cultura della giurisdizione: profili critici\*](#), in *Forum di Quaderni*, 1, 2026.

L'autore esprime forti perplessità anzitutto sulla provenienza governativa dell'iniziativa della revisione costituzionale, sintomo di un «uso congiunturale della Costituzione», in contrasto con lo spirito dell'art. 138 Cost., che invece impone un ampio consenso tra i partiti ed il riconoscimento della centralità delle Camere.

L'autore ricorda come l'unica legge costituzionale di iniziativa governativa entrata in vigore sia la l. cost. n. 1 del 1967, recante «interpretazione autentica dell'ultimo comma degli artt. 10 e 26 Cost. Ancora, sostiene come non possano valere come precedenti le modifiche degli artt. 27 Cost. (l. cost. n. 1 del 2007) e 33 Cost., poiché di iniziativa parlamentare.

Ancora, l'autore denuncia come la riforma del Titolo IV della Parte II non incida solo sulla mera organizzazione dell'ordinamento giurisdizionale, ma incida altresì sui diritti stessi della persona, in quanto strettamente connessi ai principi di autonomia ed indipendenza della magistratura.

L'autore passa poi ad analizzare il punto fondamentale della riforma, ovvero la separazione delle carriere, attinente ad uno spazio «non costituzionalmente vincolato», quindi regolabile da una legge ordinaria (cfr. sentt. n.37 del 2000 e n. 58 del 2022).

L'A. afferma poi come sarebbe stato più opportuno almeno attendere i risultati empirici della riforma Cartabia prima di eventualmente intervenire.

L'autore insiste sull'importanza della c.d. «cultura della giurisdizione», legata alla condizione di «organo di giustizia» del pubblico ministero, deputato, ai sensi dell'art. 358 c.p.p., alla ricerca di prove anche in favore della persona sottoposta ad indagini.

Infine, l'A. critica lo sdoppiamento del CSM, a fortiori in ragione della possibilità di procedere all'istituzione di due sezioni diversificate all'interno di un unico organo; in più, contraddittoriamente, l'autore rileva come la competenza disciplinare sia poi ricondotta per entrambi all'interno dell'Alta Corte disciplinare.

Quanto a quest'ultima, l'autore considera una vera e propria rottura della Costituzione la mancata previsione della ricorribilità per Cassazione delle sue decisioni.

M. Di Bari, [\*Riforma della magistratura: da un modello di legittimazione mista alla casualità istituzionale\*](#), in *Forum di Quaderni*, 1, 2026.

L'autore sottolinea come la riforma su cui il corpo elettorale sarà chiamato ad esprimersi non si limita ad intervenire sull'organizzazione del potere giudiziario, ma interpella il nucleo essenziale dei principi dell'ordinamento costituzionale dell'autonomia e dell'indipendenza

---

\* Dottorando di ricerca in Diritto Costituzionale – Università degli studi di Bari «A. Moro».

della magistratura. Tale riforma si colloca in un frangente storico caratterizzato da una notevole crisi e sfiducia tra i poteri dello Stato, nel quale si rimettono in discussione financo i paradigmi costituzionali delineati in Assemblea Costituente.

L'autore, successivamente, si concentra sul dibattito costituente intorno al CSM, al fine di sostenere come il metodo del sorteggio sia costituzionalmente inaccettabile. Nello specifico, l'A. afferma come la soluzione prescelta riflettesse la volontà di costruire un equilibrio tra autonomia e controllo democratico.

L'attribuzione della presidenza al Presidente della Repubblica colloca il CSM in una posizione di neutralità rispetto alla dinamica maggioranza-opposizione, mentre la presenza di componenti laici eletti dal Parlamento in seduta comune conferma la natura di organo di interposizione del CSM, collocato in uno spazio costituzionale intermedio.

Pertanto, secondo l'A., il CSM possiede una legittimazione c.d. «mista»: l'elezione dei togati garantisce un radicamento interno, quella dei laici una legittimazione democratica mediata, mentre la presidenza della Repubblica garantisce neutralità. Tale peculiare configurazione gli conferisce una funzione di stabilizzazione dell'equilibrio costituzionale.

L'A. passa poi ad occuparsi del sorteggio, assunto dai fautori della riforma a simbolo di rottura verso le dinamiche correntizie passate del CSM e culminate nello scandalo Palamara.

Il metodo del sorteggio, secondo l'A., risulta incompatibile con il principio di responsabilità proprio di un organo costituzionale di garanzia, proprio in quanto collocati al crocevia tra principio democratico e separazione dei poteri. La legittimazione di un membro sorteggiato, infatti, trarrebbe origine solo dalla disposizione che prevede il sorteggio.

Ciò vale, a fortiori, qualora ci si trovi in presenza, come nel caso di specie, di un'asimmetria strutturale. Con la riforma Nordio, i membri togati del CSM sarebbero solo un aggregato di individualità, mentre i membri laici continuerebbero ad essere scelti da elenchi formati dal Parlamento in seduta comune, con le modalità peraltro rimesse ad una successiva legge ordinaria di attuazione. Ancora, l'A. confuta qualsiasi analogia con il riferimento al sorteggio dei membri della «Consulta Allargata» nei reati presidenziali, poiché sarebbe metodologicamente discutibile assumere come modello per la composizione ordinaria di un organo, una fattispecie limite dell'ordinamento costituzionale.

In conclusione, l'A. sostiene come con la riforma vada prefigurando un nuovo paradigma costituzionale, che sostituisce ad un modello unitario basato una legittimazione mista, uno frammentato, imperniato sulla casualità.

Quanto all'Alta Corte, egli sostiene che si ponga in contrasto con il principio dell'unità della giurisdizione (ricavabile dall'art.102 Cost.), principio supremo del nostro ordinamento costituzionale.